

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI PRIVATI DI LEGNATICO DA ARDERE NELL'AMBITO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ARITZO

Art.1

Premesso che la fornitura legnatico non rientra nei compiti istituzionali del Comune di Aritzo, le presenti disposizioni regolamentari disciplinano la concessione del legnatico nell'ambito del Comune ai sensi della Legge dello Stato 16/06/1927 n° 1766, del Regolamento di esecuzione della legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, degli art. 6 e 7 del D.P.R. 22/08/1972, della L.R. 14/03/1994 n° 12 ed degli art.li 1021 (diritto d'uso) e art.1024 (divieto di cessione del diritto d'uso) del codice civile.

Gli assortimenti legnosi in ceppi, ramaglie, frasche, fascine, ecc., destinati alla vendita, sono prioritariamente venduti a privati per il solo uso domestico, in ragione, generalmente, di una sola vendita per nucleo familiare e nell'anno solare.

Art.2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi tutti i cittadini residenti nel Comune di Aritzo. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capo famiglia di ogni singola unità abitativa (per unità abitativa è da intendersi un'unità immobiliare cui corrisponda un identificativo catastale univoco) ovvero, all'interno della stessa unità abitativa non frazionata in catasto, dal titolare dell'abitazione e dal capofamiglia di un nucleo distinto a condizione che quest'ultimo sia composto almeno da capofamiglia e coniuge e/o figli. Il capofamiglia si fa garante del diritto di godimento degli usi civici di tutti i propri familiari. In sua sostituzione, se ne fa garante un qualunque membro maggiorenne del nucleo familiare.

Art.3

L'uso di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda la raccolta e l'utilizzo di legna da ardere. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni del comune, **la legna secca e caduta a terra, accatastata dagli operai dei cantieri comunali, divelta o stroncata dalle intemperie o dal vento, cimali, tronchi o ramaglie, per una quantità non superiore ai 4 (quattro) Metri Steri l'anno per nucleo familiare** ed il suo prezzo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale ed approvato dal servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V. A.

Art.4

L'Ufficio di polizia Municipale è l'ufficio competente alla ricezione delle eventuali richieste che andranno a formare una lista approvata dalla Giunta Comunale.

La lista ha la funzione di graduatoria e l'ordine degli aventi diritto è definito dalla più vecchia alla più recente delle concessioni, con riferimento alla data di rilascio del buono-legna ed al quantitativo di legnatico prelevato. A parità di data e di quantitativo, avrà precedenza l'avente diritto più anziano di età e, in seconda analisi, si terrà conto della consistenza del nucleo familiare. Qualora l'avente diritto abbia già ottenuto concessioni di legnatico, egli mantiene la sua posizione nella lista di carico a condizione che le concessioni cumulate non superino i 4 metri steri.

Nella lista di carico vengono trascritti tutti gli aventi diritto con nome, cognome, quantitativo di legna concessa dal Comune, la località del prelievo, la data di prelievo, il luogo di deposito, la data di deposito e gli eventuali rilievi.

Art.5

Per quanto concerne la concessione di legnatico all'interno dei cantieri Comunali e nei cantieri Forestali gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna, entro l'ambito della giurisdizione del Comune di Aritzo, si seguono le procedure specifiche stabilite dall'Ente Foreste della Sardegna e si concederanno i volumi di legna in ossequio alla graduatoria di cui al precedente articolo, a cui si deroga per le concessioni della legna da conifere.

Art.6

La procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione è di seguito specificata:

1) il richiedente presenta la richiesta (allegato A) presso il protocollo del Comune, intestandola al servizio di Polizia Municipale indicando, oltre alle proprie generalità, il numero di telefono, il luogo ed il quantitativo presunto di legna da raccogliere. In caso di più richieste per la medesima legna, si seguirà l'ordine della lista di carico ed, in seconda analisi, quello di presentazione delle richieste all'ufficio di protocollo.

2) Una volta stabilito il prezzo da pagare, in base al quantitativo richiesto, il richiedente effettuerà il versamento attraverso conto corrente postale. Presentando la ricevuta dell'avvenuta pagamento presso la Polizia Municipale, sarà rilasciato un buono-legna con il quale vi sarà l'assegnazione della legna e si potranno avviare le operazioni di esbosco e la raccolta del legnatico.

3) Il rilascio dei buoni, vidimati dalla Polizia Municipale o da altro impiegato comunale delegato, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati. Il servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti, associazioni di volontariato, privato sociale, può provvedere d'ufficio alla presentazione della richiesta in sostituzione di soggetti impossibilitati per gravi motivi di salute debitamente documentati.

4) La Polizia Municipale è responsabile del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio per interposta persona (Vedi art 1024 C.C), fatto salvo l'ultimo periodo del precedente comma.

5) Nel buono sarà indicato, oltre alle generalità dell'assegnatario, l'indirizzo, la data di rilascio, il luogo di deposito della legna, il periodo di prelievo, la quantità da prelevare e la località del prelievo. Il luogo di deposito della legna deve coincidere con l'indirizzo dell'assegnatario o, al più, essere una pertinenza del suo domicilio (p.es. garage, ripostiglio od altro edificio non abitato di cui si attesti un diritto reale di proprietà, uso od usufrutto).

Art 7

Ottenuto il buono-legna vidimato dall'impiegato comunale delegato, l'assegnatario potrà effettuare la raccolta della legna per un numero massimo di 20 (venti) giorni continuativi (decorrenti dalla data di rilascio del buono-legna) e nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 16.30. In casi eccezionali, previa convalida della Polizia Municipale o di altro

impiegato comunale delegato, sarà consentito il rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori 20 (venti) giorni, fino a complessivi 40 (quaranta). Decorso tale periodo, il buono-legna decade.

Ai fini delle presenti disposizioni regolamentari, si applicano le vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o di proprietà di enti, nella regione Sardegna.

Art.8

Una volta terminate le operazioni di taglio e raccolta della legna, l'assegnatario dovrà lasciare il posto libero da residui di frasche o ramaglia, che verranno asportate senza arrecare danno al bosco o accatastate in cumuli all'interno di esso.

Successivamente, l'assegnatario compilerà la bolletta di transito che dovrà essere vidimata dall'impiegato comunale delegato o dal C.F.V.A competente e dovrà riportare lo stesso numero d'ordine del buono-legna. Solo allora si potrà iniziare a caricare la legna sugli automezzi. Qualora l'automezzo abbia capacità non sufficiente, il trasporto potrà avvenire in più fasi.

La bolletta di transito dovrà essere custodita dall'autotrasportatore, che la sottoscrive, e messa a disposizione delle autorità per eventuali controlli, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria di importo stabilito all'art. 12 delle presenti disposizioni regolamentari.

Art.9

Qualunque sia il mezzo utilizzato, il volume di legna caricata non può superare la quantità assegnata. Eventuali quantità eccedenti i metri steri autorizzati, devono essere lasciati sul posto e resteranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale che le destinerà alle persone anziane o indigenti o, in alternativa, ad altri richiedenti senza che l'Amministrazione restituisca le somme versate.

I titolari dei buoni ed i trasportatori sono responsabili in toto della rispondenza fra quantità di legna assegnata e quella effettivamente caricata. Ove venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata, la quantità eccedente sarà confiscata, il titolare del buono-legna e l'autotrasportatore (se persone distinte) saranno soggetti a pagare una sanzione pecuniaria cadauno così come stabilito all'art. 12 delle presenti disposizioni regolamentari, fatto salvo il deferimento all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita.

Le infrazioni verranno registrate nella lista di carico ed entrambi i trasgressori di cui sopra saranno interdetti per almeno due anni dal beneficio della concessione di legnatico.

Art.10

Muniti della bolletta di transito, gli autotrasportatori sono obbligati a depositare la legna nel luogo indicato in essa e non altrove. Il personale comunale delegato e/o il C.F.V.A competente per territorio ritirerà la bolletta di transito dagli autotrasportatori dopo aver accertato che la legna è stata depositata nel luogo indicato sulla bolletta. Qualora si accertasse che la legna non è stata depositata nel luogo indicato nella bolletta, al titolare del buono e dell'automezzo sarà comminata una sanzione amministrativa cadauno così come disposto dall'art. 12 delle presenti disposizioni regolamentari. Si procederà alla

confisca della legna e le infrazioni verranno segnate nella lista di carico. I trasgressori saranno interdetti per almeno due anni dalla concessione del legnatico.

Art.11

- 1) È assolutamente vietato il taglio di piante o parte di esse esistenti nei territori comunali senza autorizzazione;
- 2) È assolutamente Vietato il danneggiamento di piante o parti di esse nel territorio comunale:
- 3) È assolutamente vietato cedere il diritto d'uso (buono-legna) ad altre persone:
- 4) Non è consentito caricare legna in quantità superiore di quella assegnata e segnata nel buono-legna:
- 5) La legna non può essere portata ad un indirizzo diverso di quello segnato nella bolletta di transito (il richiedente o capofamiglia) e quindi anche al di fuori del Comune di Aritzo:
- 6) È vietato tagliare e raccogliere legna in zona diversa da quella autorizzata: L'esbosco della legna dovrà essere fatto per le vie naturali o su strada, a spalla, a soma, con trattore, rimanendo in ogni caso VIETATI lo strascico, il rotolamento e l'apertura di nuove piste.

Art.12

Per le infrazioni al precedente articolo 11, il trasgressore, oltre alle eventuali infrazioni di rilevanza penale e quindi il deferimento all'autorità giudiziaria, sarà soggetto al pagamento di una sanzione sino al quadruplo del valore della legna tagliata e di una sanzione pari a € 300,00. Per le infrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 il trasgressore pagherà una sanzione di € 200,00.

È sempre disposta la confisca del legnatico nei confronti di coloro che contravvengono alle disposizioni delle presenti disposizioni regolamentari. È, inoltre, utile rimarcare che chiunque contravvenga a quanto disposto dalle presenti disposizioni regolamentari, verrà escluso per almeno 2 (due) anni dal diritto d'uso del legnatico.

Art.13

Al fine di attuare al meglio le disposizioni di cui alla presente disciplina, per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Municipale e/o del C.F.V.A della Sardegna competente per territorio, si riserva la facoltà e il diritto di sospendere la concessione del godimento del legnatico a chiunque produca danni ai terreni comunali ed al suo soprassuolo.

Art.14

I proventi delle sanzioni Amministrative introitati dal comune di Aritzo saranno utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo ed al miglioramento di quest'ultimo.

Art.15

Fino all'entrata a regime delle presenti disposizioni regolamentari, per la definizione della lista di carico si farà riferimento ai dati sulle concessioni di legnatico disponibili presso l'ufficio di polizia municipale del comune di Aritzo.

Il taglio, la raccolta, il prelievo ed il trasporto del materiale legnoso devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rilascio del buono-legna declina il comune di Aritzo da ogni responsabilità su eventuali danni all'assegnatario o a terzi.

Qualora l'Amministrazione Comunale fosse a conoscenza di disponibilità di legnatico (escludendo quello già richiesto dagli aventi diritto) o qualora vi fosse legnatico da alberi che risultassero caduti per manomissione (ancorché richiesto da chicchessia), previo avviso pubblico di sette giorni all'albo pretorio, questo sarà destinato a coloro che ne faranno richiesta in ossequio all'ordine della lista di carico o, in alternativa, alle persone anziane o indigenti.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si farà riferimento alla normativa statale e regionale vigente.